

	Comune di BAISO	C.C.	5	26/04/2016
	OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016 CONFERMA.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Ordinaria 26/04/2016 ore

Dall'appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:

	presenti		presenti	
1) Fabrizio Corti Sindaco	SI	8) Fabio Spezzani	SI	
2) Giuliano Caselli	SI	9) Andrea Barozzi	SI	
3) Tiziano Merli	SI	10) Erasmo Lorenzetti	SI	
4) Roberto Marzani	AG	11) Davide Carani	SI	
5) Andrea Bianchi	SI	12) Milena Paioli	SI	
6) Fabrizio Tonelli	SI	13) Andrea Pellesi	SI	
7) Fausto Palladini	SI	14) Assessore Esterno Elena Ferrari		
			Totale Presenti	12
			Totale Assenti	0

Consiglieri presenti:		12
Consiglieri assenti:	Giustificati	1
	Ingiustificati	0

Assiste il Segretario, dott. Fabiola Gironella il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Assume la presidenza il sig. Fabrizio Corti - Sindaco.

Il Presidente, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016 CONFERMA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito in legge n. 214/2011) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 13, che ha previsto l’anticipazione dell’istituzione dell’Imposta Municipale Propria in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e a regime dal 2014;

DATO ATTO CHE:

- l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) , composta da tre distinti prelievi:
- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

PRECISATO che la Legge n. 147 del 27/12/2013, all’art. 1, commi 707 e seguenti, ha introdotto sostanziali modificazioni all’art. 13 del citato decreto-legge n. 201/2011 (quali in primo luogo l’esenzione IMU per le abitazioni principali non di lusso e le relative pertinenze e l’esenzione per i fabbricati-merce delle imprese costruttrici) ;

RICHIAMATA inoltre la legge di stabilità per l’anno 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) che ha introdotto ulteriori innovazioni in materia di IMU prevedendo in particolare le seguenti nuove ipotesi di riduzione:

- imposta ridotta al 75% (ossia riduzione del 25% dell’imposta dovuta in base all’aliquota deliberata dal comune) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (novellato art. 13 , comma 6 bis, D.L. 201/2011) ;
- base imponibile ridotta al 50% per le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale purché ricorrano tutti i seguenti ulteriori requisiti:
- il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (non di lusso) ubicata nello stesso comune di residenza del comodatario;
- il comodato deve essere registrato (novellato art. 13, comma 3, lett. 0a) D.L. 201/2011);

ATTESO che l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 prevede per l’IMU le seguenti aliquote di imposta :

- 0,4% - per l’abitazione principale e le relative pertinenze (riferibile ora solo alle categorie di lusso);
- 0,76% - (aliquota di base) per tutte le altre categorie di immobili;

CONSIDERATO TUTTAVIA che l’art. 13 sopra citato consente ai Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. N. 446/1997:

- di variare l’aliquota della abitazione principale, in aumento o diminuzione, fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali ;
- di variare l’aliquota di base , in aumento o diminuzione, fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) che ha previsto:

- la soppressione della riserva generale a favore dello Stato originariamente prevista all’art. 13, comma 11, del D. Lgs n. 201/2011;

- la introduzione della riserva a favore dello stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

RICHIAMATO l'art. 1, della Legge 147/2013 ed in particolare il comma 640 che stabilisce che "L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677" ed il comma 703, che dispone che "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";

DATO ATTO che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, nel testo novellato dall'art. 1, comma 707, L. n. 147/2013 e successivamente dalla Legge di 28 dicembre 2015, n. 208, prevede in particolare :

- la non applicabilità dell'IMU alla abitazione principale e relative pertinenze, (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, per le quali continuano invece ad applicarsi l'aliquota stabilita per l'abitazione principale e la detrazione di €. 200,00), nonché alle fattispecie equiparate alla abitazione principale per legge - e precisamente : 1) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 2) agli alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008; 3) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 4) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle forze armate, di polizia e dei vigili del fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 5) a decorrere dall'anno 2015, ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'A. I. R. E, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso) - o per regolamento (unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata);
- l'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. BENI-MERCE);
- l'esenzione IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale (da sempre esenti nel nostro comune in quanto qualificato montano).

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che: "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio - purché entro il termine predetto - abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 che ha prorogato al 31/03/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016 con il quale tale termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

PRESO ATTO ALTRESI' che ai sensi del vigente testo dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, come novellato da ultimo dall'art. 1, comma 10, L. 208/2015 :

- a decorrere dall'anno d'imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU e delle detrazioni devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del relativo testo nel Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/2013 entro e non oltre i rigorosi termini ivi previsti (invio entro il termine perentorio del 14/10/2016 e pubblicazione entro il 28/10/2016) affinché la deliberazione abbia efficacia per l'anno 2016; in caso di mancata pubblicazione entro tale termine si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ;
- il versamento della prima rata è eseguito (entro il 16/06/2016) sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della seconda rata è eseguito (entro il 16/12/2016) a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale in materia di deliberazioni di aliquote e detrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 677, della legge n. 147/ 2013 nella parte in cui prevede il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, prevede per l'anno 2016 il blocco degli aumenti dei tributi (eccezione fatta per la TARI) e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

VALUTATA l'esigenza, per garantire un accettabile standard qualitativo e quantitativo dei servizi, di avvalersi anche per l'anno 2016 della sopra descritta facoltà regolamentare di procedere alla conferma delle aliquote relative all'anno 2015, onde assicurare l'equilibrio di bilancio e compensare il tasso di inflazione sui servizi erogati;

CONSIDERATO che una quota del gettito IMU comunale viene trattenuta dallo stato a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, così come modificato dalla legge di stabilità 2016 n. 208/2015 (modifica quota dall'alimentatore dal 38,23% al 22,43% a seguito di DPCM), il maggiore gettito è stato previsto come risorsa IMU a fronte di minore entrata del Fondo di Solidarietà Comunale;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 17, lettera c) L. 208/2015 è stata fissata per l'anno 2016 la data di scadenza del 30 aprile 2016 per l'emanazione del DPCM sui criteri di formazione e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale;

RICHIAMATO il "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 13 giugno 2012 e successivamente modificato con deliberazione n. 29 del 04 agosto 2014;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 del 30 luglio 2015 con cui venivano stabilite le aliquote e detrazioni IMU per l'anno d'imposta 2015;

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto **confermando** per l'anno 2016 – per le fattispecie ancora assoggettabili ad IMU - le aliquote e le detrazioni già deliberate nel 2015 e riportate nel prospetto sotto indicato:

PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2016

<p><u>0,50 per cento</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1</u></p> <p style="text-align: center;"><u>A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p style="text-align: center;"><u>ALIQUOTA – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnate dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p> <p>A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p><u>Esenzioni</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u></p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p style="text-align: center;"><u>ANZIANI E DISABILI</u></p> <p>E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p style="text-align: center;"><u>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</u></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato o data in comodato d'uso.</p>

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

FORZE DI POLIZIA

E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, e relative pertinenze.

ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA

Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purché non siano, in ogni caso, locati.

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA

TERENI AGRICOLI

Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.

ALIQUOTA AGEVOLATA PER:

ALTRI IMMOBILI di categoria:

**C/1 Negozi e botteghe
C/3 Laboratori per arti e mestieri
D/1 Opifici**

0,76 per cento

	D/2 Alberghi e pensioni D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili D/4 Case di cura ed ospedali D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazioni D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi D/7 Fabbricati costruiti o adattati perle esigenze di un'attività Industriale D/8 Fabbricati costruiti o adattati perle esigenze di un'attività Commerciale.
<u>0,96 per cento</u>	<u>ALIQUOTA ORDINARIA PER:</u> <u>ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</u> Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate, concesse in comodato gratuito e a quelle che rimangono vuote o a disposizione del proprietario. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2). <u>Immobili di categoria B</u> <u>AREE FABBRICABILI</u> <u>ALTRI IMMOBILI di categoria:</u> A/10 Uffici e studi privati

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione resi per quanto di competenza dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi in ordine alla regolarità tecnico – contabile;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

UDITI gli interventi dei Consiglieri che verranno allegati non appena trascritti;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione, resa e accertata nelle forme richieste dalla Legge:

- Consiglieri presenti e votanti: n.12
- Voti favorevoli: n.12
- Voti contrari: n.0
- Astenuti: n.0

DELIBERA

- 1) **DI CONFERMARE**, come specificato dettagliatamente in premessa, con riferimento all'anno d'imposta 2016, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U., già deliberate per l'anno 2015, che si intendono interamente riportate;
- 1) **DI DARE ATTO** che, la Legge di stabilità n. 208/2015 ha introdotto nuove ipotesi di agevolazione per le abitazioni date in comodato a parenti in linea retta di primo grado e per gli

immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 (purché ricorrano tutte le rigorose condizioni dettate rispettivamente dal comma 10 e dal comma 53 della legge medesima);

- 2) **DI PRENDERE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, il presente atto avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2016;
- 3) **DI DARE** mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto.

Inoltre, con la seguente separata votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: n.12
- Voti favorevoli: n.12
- Voti contrari: n.0
- Astenuti: n.0

DELIBERA

di dichiarare, vista l'imminente scadenza della Convenzione in essere, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 14**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria - Personale**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016 CONFERMA.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria - Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **22/04/2016**

Il Responsabile di Settore
rag. Lina Vogni

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **22/04/2016**

Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Lina Vogni

IL PRESIDENTE
Fabrizio Corti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 06/05/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21/05/2016 ai sensi e per gli effetti del dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Baiso, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3, D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267)

Baiso, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella

Per copia conforme all'originale

Baiso, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella